



CITTA' DI TARANTO

№ 17

Spedito il 5/1/1998

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO **INSEGNE**

Modifica del titolo III Capo I Artt. 35 e 36 del Regolamento Edilizio.- 777

Modifica Regolamento Edilizio Artt. 35 e 36

COMUNE DI TARANTO
14 APR 1998
UFFICIO GABINETTO
POSTA IN ARRIVO

COMUNE DI TARANTO
7° SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
PROT. N. 3353
PERVENUTA IL 2-8 APR. 1998

*17/1/98
Amministratore
Bianchi
& Amm. CA*

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventisei del mese di marzo
alle ore 10,20 in Taranto **X** presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria
ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza di

Sig. Egidio Briganti con l'assistenza del Segretario Generale.
Sig. Dr. Giuseppe Luigi Spada

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

№ 35/98

	Assenti		Assenti
1 DE COSMO Gaetano - Sindaco		21 PETRELLI Fiorentino	
2 VITANZA Francesco		22 DOMINA Liborio	
3 MONTALTO Giuseppe		23 TUCCI Michele	4
4 BRIGANTI Egidio		24 DINOI Mario	5
5 RENNA Cataldo		25 MONFREDI Cosimo	
6 CIRACI Cosimo		26 STEFANO Ippazio	6
7 DIMAGGIO Federico		27 CASSETTA Cosimo	7
8 COLIZZI Cesare		28 DE SALVE Leonardo	
9 TARANTINO Vito		29 CERVELLERA Alfredo	
10 MERCADANTE Michele		30 PALMA Damiano	
11 PETRUZZI Umberto		31 SCARCIA Sergio	
12 GOLINO Adriano		32 LARUCCIA Vito Mario	
13 MICOLI Angelo	1	33 RUSCIANO Pietro	
14 MUSILLO Giuseppe		34 LEMMA Anna Rita	
15 MAGGI Anna Maria	2	35 CIOCIA Paolo	
16 D'ANGELO Fedele		36 BRUNETTI Raffaele	
17 CONDEMI Filippo		37 PETRONE Carlo	
18 MESSINESE Arturo		38 CONTINO Michele	8
19 VINCI Francesco	3	39 NACCARI Giuseppe	9
20 BASILE Emanuele		40 LIVIANO D'Arcangelo Giovanni	10
		41 MORO Giuseppe	

In totale N. 31 presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco.

SECONDA

Il presidente, ritenuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare la deliberazione in merito all'oggetto.

• Che con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n° 5020 del 2.12.1975 è stato approvato il Nuovo Regolamento Edilizio;

• Che il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Taranto, al Titolo III del Capo I artt. 35 e 36, così recita:

Art. 35

OTNARAT IO 3M8M00

Arredo urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni; pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco, a norma dell'art. 11.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine, box, od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di opposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle Vie e delle Piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono opposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.






Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Sovrintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo

MODIFICHE AL PIANO DI CAPOTRAVERSO 1936
PER IL REGOLAMENTO EDILIZIO
(mostre - tende - vetrine - insegne -



Arch. DI. P.M. MA Vincenzo - Dirigente Capo Settore
Arch. STOLA Francesco - Capo Servizio Tecnico

Handwritten signature and text, likely a date or author's name.

edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuati tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

Art. 36

Tende ed altri Infissi per insegne, iscrizioni, lanterne, ecc.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, la opposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico. Esse dovranno avere l'intelaiatura di ferro, ed essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare, o altrimenti potersi togliere, senza ostacolare il transito al pubblico.

Le tende, le lord appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede.

La sporgenza delle tende, dove vi è il marciapiede lastricato, sarà inferiore almeno di cm. 50 rispetto alla larghezza di esso, mentre, dove il marciapiede manca, giungerà a non più di 50 cm. dal bordo esterno della cunetta stradale.

Gli infissi da porsi perpendicolarmente alle facciate per lampade, lanterne ed altre simili dovranno essere collocati ad altezza non inferiore di m. 2,50 del piano del marciapiede al loro punto più basso, e la loro sporgenza non deve essere maggiore di m. 0,50. Nel caso in cui la sporgenza sia superiore a ml. 0,50 (ad esempio per insegne a bandiera) l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a mt. 4,50.

CONSIDERATO

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale la realizzazione di un "Piano di Arredo Urbano", il quale costituisce uno strumento urbanistico essenziale ai fini della definizione e del controllo della città;
- che le attività sull'edilizia esistente hanno acquisito, negli anni più recenti, un peso preponderante rispetto alla nuova edificazione e che la riqualificazione della città ruota, in buona parte, intorno all'attenzione per tali interventi;
- che alla mancanza di indicazioni cui far riferimento nella esecuzione di questi interventi si somma il diffuso e preoccupante fenomeno dell'abusivismo in tale campo;
- che il vigente regolamento edilizio è obsoleto e privo di indicazioni e di norme puntuali a cui far riferimento nella esecuzione di interventi di Arredo Urbano;
- che si rende necessario, per quanto sopra, prevedere anche delle norme transitorie;
- che il 7° Settore Governo del Territorio, ha provveduto alla redazione della modifica del Titolo III del Capo I artt. 35 e 36 del Regolamento Edilizio, alla luce di esperienze maturate nel tempo;

Norme per la installazione di insegne, targhe, tende, pubblicità, mostre, vetrine e opere di trasformazione esterna degli esercizi.

36.1 - NORME GENERALI

Possono essere autorizzate mostre, targhe, tende, pubblicità, vetrine e opere di trasformazione esterna degli esercizi, aderenti ai muri degli edifici, con i limiti di seguito precisati.

Ove nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, siano previste destinazioni d'uso non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, servizi, ecc.) il progetto deve individuare sui muri di prospetto appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.

A norma della legislazione vigente, sono vietate le insegne, i cartelli e tutti gli altri mezzi pubblicitari o sorgenti luminose, siano essi collocati o meno a ridosso delle costruzioni, che siano visibili dai veicoli transitanti sulle pubbliche e/o private strade e che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione; sono altresì vietate tutte le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Sono tassativamente vietati i cartelli e tutti i mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o tali da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni.

In particolare sui marciapiedi non è consentita l'installazione di supporti per la pubblicità, ma solamente indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio: pronto soccorso, farmacia, V.V.F., ospedale, polizia, carabinieri, etc.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere situati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione, da parte del richiedente, del nulla osta della competente Autorità.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra di loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Sono comunque vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e pareti rocciose.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi con le disposizioni di legge /o del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare della autorizzazione entro termine, che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dall'Ente proprietario della strada e/o dal Sindaco.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'Ente a spese del titolare della autorizzazione.

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

36.2 - INSEGNE FRONTALI -

Le iscrizioni, corrette nella ortografia e decorose nella grafica, dovranno corrispondere alle voci comprese nella licenza di esercizio ed essere contenute entro un massimo di due righe.

Le insegne dovranno essere costituite da iscrizioni con soli segni alfabetici e/o raffiguranti eventuali marchi di fabbrica, con esclusione di altri disegni e figure.

Ogni singola lettera e disegno non potrà superare l'altezza massima di cm. 60 e la sporgenza di cm. 20 della facciata degli edifici.

L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a mt. 2.50 dal suolo o dal marciapiede o a quella maggiore altezza che sarà di volta in volta stabilita dall'Ufficio per ragione di sicurezza.

Potranno autorizzarsi iscrizioni su pannelli, cassonetti e simili, da porre entro i sestri delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre cm 20 dall'imbotte di dette aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli anzidetti sestri.

Nel caso in cui l'insegna sia posta al di sotto di balconi, bow windows, riseghe marcapiano e simili, potrà essere consentita la installazione di insegne con retrostanti cassettoni e pannelli purché in armonia con l'estetica dell'edificio e dell'ambiente.

E' vietata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati, quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, ovvero quando lo spigolo abbia particolare pregio architettonico.

36.3 - INSEGNE A BANDIERA CON ISCRIZIONI IN LINEA ORIZZONTALE FISSATI AI FABBRICATI

Potrà autorizzarsi l'installazione di insegne a bandiera, con iscrizioni in linea orizzontale purché non superino la sporgenza massima di metri 1,80 (comprensiva delle strutture di sostegno) da ciascuna fronte dell'esercizio.

Detta sporgenza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta in modo che ogni singola lettera non superi la larghezza di cm. 30 e comunque l'oggetto dovrà essere contenuto entro e non oltre cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno.

L'altezza massima dell'insegna non potrà superare cm.40 se l'iscrizione sarà contenuta su di una sola riga, cm.70 se su due righe.

Il bordo inferiore di dette insegne, che aggettino su spazi destinati a marciapiedi, non potrà essere a meno di mt. 2,50 dal sottostante piano di calpestio, mentre per quelle aggettanti su spazi privi di marciapiedi, l'anzidetto bordo inferiore dovrà essere almeno a mt. 4,50 dal piano stradale.

Le insegne dovranno essere costituite da iscrizioni consoli segni alfabetici e/o raffiguranti eventuali marchi di fabbrica, con esclusione di altri disegni e figure.

Potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne su pannelli con le iscrizioni bifacciali, purché detti pannelli non superino le seguenti misure: oggetto, comprese le strutture di sostegno, dalla facciata dell'edificio cm. 100; altezza cm. 60; spessore cm. 10.

36.4 - INSEGNA A BANDIERA CON ISCRIZIONI IN LINEA VERTICALE FISSATE AI FABBRICATI

Potranno autorizzarsi insegne a bandiera con iscrizioni in linea verticale lungo le facciate degli edifici, purché dette iscrizioni siano su di una sola linea verticale e non superino la lunghezza complessiva massima di mt. 6,00; l'oggetto massimo di dette insegne (comprese le strutture di

sostegno) non potrà superare mt. 1,00: in ogni caso l'oggetto dovrà essere contenuto entro e non oltre cm. 50 dall'orlo del marciapiede, verso l'interno se il bordo inferiore delle insegne in parola sia a meno di mt. 4,50 dal piano di calpestio e comunque a non meno mt. 2,50 dal piano stesso.

Le insegne dovranno essere costituite da iscrizioni consoli segni alfabetici e o raffiguranti eventuali marchi di fabbrica, con esclusione di altri disegni e figure.

36.5 - INSEGNE A BANDIERA SOSTENUTA DA PALI ORIZZONTALI E VERTICALI

Solamente nei casi in cui non esista altra soluzione tecnica possibile, per le insegne di cui al comma precedente, potranno essere prese in considerazione insegne a bandiera sostenute da pali, realizzate con le stesse modalità di quelle orizzontali e verticali fissate ai fabbricati, e solamente se detti pali siano posti sul marciapiede antistante la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività da reclamizzare ed entro e non oltre i confini laterali dell'edificio, da realizzarsi in conformità di quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Ove trattasi di insegne con le iscrizioni in linea verticale, esse non dovranno superare la lunghezza di mt. 4,00.

La loro autorizzazione è subordinata al giudizio insindacabile della Commissione Edilizia.

36.6 - TARGHE PROFESSIONALI E SIMILARI

Le targhe, indicative di attività professionali o commerciali, saranno ammesse esclusivamente al lato degli ingressi degli stabili, e dovranno, se multiple, essere coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nel materiale.

Dette targhe non potranno superare le dimensioni di cm. 30 x 30 e, se luminose, avere una sporgenza massima di cm. 5, con apparecchiature elettriche isolate e non visibili dall'esterno.

36.7 - MOSTRE, VETRINE E OPERE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI

✕ Le mostre e le vetrine di negozi devono essere contenute nei vani delle porte dell'edificio e disposti in modo da non turbare le linee architettoniche dell'edificio stesso.

L'oggetto massimo non potrà superare di cm. 20 la linea basamentale dell'edificio per le vetrine, e cm. 12 per tutte le opere di trasformazione dei prospetti dei locali degli esercizi.

✕ Sono vietati le pensiline e gli aggetti al di sopra delle vetrine ed a coronamento dei vani di accesso agli immobili al p.t...

La stessa disciplina si applica per le opere anzidette in corrispondenza degli spazi privati aperti al pubblico transito.

36.8 - TENDE PARASOLE

Potrà autorizzarsi l'apposizione di tende parasole all'esterno degli esercizi, purché queste aggettino su spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre mt. 1,50 dalla linea basamentale degli edifici.

Detta sporgenza dovrà essere tuttavia ridotta qualora il marciapiede abbia una larghezza minore di m. 2.00. in modo che l'oggetto sia contenuto a cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede.

Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia e simili ed il loro meccanismo, non potranno essere posti ad altezze inferiori a mt. 2.20 da piano del marciapiede.

Le tende dovranno essere unicamente in tela, facilmente rimovibili ed utilizzate a scopo protettivo per riparare i vani degli esercizi dagli agenti atmosferici;

potrà tuttavia essere consentita una maggiore utilizzazione (limitata per altro dall'ora di apertura a quella di chiusura) per gli esercizi pubblici che godano di concessione per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli antistanti i locali degli esercizi stessi.

Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione omogenea, al fine di ottenere unità e organicità dell'arredo urbano.

E' assolutamente vietata la realizzazione di gazebo, di pensiline e coperture fisse od in materie murarie, plastiche, metalliche, lignee e simili.

36.9 - COLORITURE DELLE PARETI ESTERNE DEGLI ESERCIZI

Le coloriture delle pareti esterne degli esercizi, nonché degli elementi di chiusura dei vani degli esercizi stessi quali saracinesche, griglie, imposte, ecc., debbono avere le stesse tonalità dei colori della facciata del relativo edificio.

36.10 - NORME TRANSITORIE

Le opere anzidette, attualmente esistenti, se difformi dalle presenti norme, potranno essere tuttavia tollerate, purché a suo tempo collocate a seguito di regolare autorizzazione sino a 5 anni dall'approvazione del presente provvedimento.

Per le opere già realizzate potrà essere rilasciata autorizzazione temporanea in sanatoria, previo pagamento di una sanzione minima se conformi alle presenti norme o a quelle precedentemente regolamentate, massima se difforme, per lo stesso periodo di cui sopra.

Nei casi di nuova sistemazione, ristrutturazione o trasformazione degli impianti, questi dovranno essere adeguati alle presenti norme.

Analogamente si procederà nei casi di sistemazione ambientale di un'area urbana, edificata o no, ovvero di costruzione, ricostruzione, restauro o bonifica di un edificio o di un isolato.

In caso di restauro integrale di edifici inclusi nel perimetro della zona "A" (centro storico) ovvero di particolare interesse ambientale, l'Amministrazione procederà alla revisione delle autorizzazioni e concessioni per occupazione di suolo pubblico per mostre, insegne, vetrine, chioschi, ecc., revocando quelle che non si ravvisano compatibili con il carattere estetico e ambientale della zona.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga alle precedenti norme, aventi termine massimo di validità di 5 anni dall'approvazione del presente provvedimento, per le vetrine ed i prospetti dei negozi, purché venga rispettato quanto segue:

- Le vetrine dovranno essere comprese tra le cornici delle aperture di ogni singolo esercizio, a condizione che lo spazio tra due cornici contigue non sia inferiore a cm 70;

- L'aggetto massimo non potrà superare di cm 30 la linea basamentale dell'edificio per un'altezza massima di mt. 2,50 dal piano marciapiede per le vetrine e cm. 12 per tutte le opere di trasformazione dei prospetti dei locali degli esercizi;
- Gli aggetti di cui sopra non saranno consentiti per gli esercizi prospicienti su strade prive di marciapiede o di misura inferiore di mt. 1,10 (al netto della sporgenza dell'aggetto);

Sono vietate le pensiline e gli aggetti al di sopra delle vetrine ed a coronamento dei vani di accesso agli immobili al p.t..

La stessa disciplina si applica per le opere anzidette in corrispondenza degli spazi privati aperti al pubblico transito.

36.11 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVE A VETRINE, TENDE, MOSTRE, INSEGNE E OPERE DI TRASFORMAZIONE DI ESERCIZI -

Ad integrazione ed ulteriore precisazione della documentazione richiesta dall'art. 11, per ottenere l'autorizzazione delle opere in oggetto, gli interessati dovranno indicare sulla domanda di autorizzazione anche gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori (*ragione sociale, titolare o rappresentante legale, sede*) che dovrà firmare in calce alla domanda stessa per accettazione.

A similitudine della documentazione richiesta all'art.4, in relazione al tipo di intervento richiesto, dovranno essere presentati:

- a) n. 3 copie colorate dei prospetti che comprendano la fronte dell'intero edificio, e il prospetto architettonico esterno dei locali;
- b) n. 3 copie delle piante del piano o della parte di piano o dei piani nei quali si intende collocare l'insegna, mostra, vetrina e simili e degli spazi cui dette opere sarebbero collocate;
- c) n. 3 copie di disegni quotati e in scala non inferiore a 1:20, riproducenti in prospetto, sezione e in pianta, le opere, con le relative strutture di sostegno e apparecchiature ausiliarie di cui si chiede autorizzazione;
- d) nella relazione tecnica sui lavori da eseguire, oltre la descrizione dei materiali posti in opera, saranno precisati i colori, la quantità, la posizione e la intensità delle luci, nonché ogni altro particolare che serva a meglio illustrare l'oggetto della domanda ed i disegni presentati;
- e) modulo di denuncia ai fini dell'applicazione della tassa mostre e insegne;
- f) traduzione in italiano delle insegne in lingua straniera, controfirmata dal richiedente.

36.12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI GLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL SUOLO COMUNALE O DI GODIMENTO COMUNALE -

L'installazione di insegne, targhe, cartelli e/o di ogni altro manufatto pubblicitario su suolo comunale o di godimento comunale potrà essere concessa solo a ditte operanti nel settore della pubblicità, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione di polizza di assicurazione stipulata con una primaria compagnia di rassicurazione autorizzata, dell'importo di lire cento milioni, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi prodotti dagli impianti o comunque provocati durante l'esecuzione dei lavori di installazione degli stessi;

b) cauzione a garanzia della perfetta manutenzione degli impianti, calcolata in ragione di lire 150.000 per metro quadrato della superficie destinata alla pubblicità, con un minimo di un metro quadrato.

Tale cauzione da prestarsi, ove richiesto, anche con polizza assicurativa, sarà utilizzata dal Comune concedente nel caso in cui la ditta concessionaria non provveda, entro dieci giorni dalla notifica, alle prescrizioni che l'Ufficio Tecnico potrà dare per le riparazioni o altri lavori occorrenti in relazione agli impianti pubblicitari autorizzati.

In tal caso la cauzione sarà incamerata dal Comune e la concessione s'intenderà revocata "de ipso jure", senza bisogno di notifica da parte dell'Amministrazione;

c) parere positivo del Comando di Polizia Urbana circa il rispetto delle norme contenute nel codice della strada, nonché circa ogni ulteriore esigenza posta dal traffico o cittadino, ove necessario;

d) parere positivo della Divisione Lavori Pubblici, ove necessario.

Tali criteri saranno applicati anche nell'esame delle domande di proroga delle concessioni relative ad impianti preesistenti.